Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 8 aprile 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 25 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971 registro n. 9 Difesa, foglio n. 37

MEDAGLIA D'ORO

TONELLI Verginia, nata il 13 novembre 1903 a Castelnuovo del Friuli (Pordenone). — Partigiana animata da profonda fede e dotata di elevate doti intellettive ed organizzative, svolgeva a lungo importanti rischiosi incarichi di collegamento fra varie formazioni partigiane e gli organi direzionali del movimento di resistenza del Veneto e della Lombardia. Ricercata attivamente veniva catturata a Trieste e sottoposta per venti giorni, ad atroci, inumane sevizie allo scopo di conoscere le preziose notizie in suo possesso. Vista l'impossibilità, grazie all'eroico spirito di sacrificio della martire, di trarre le informazioni richieste, gli aguzzini, esasperati, la bruciavano viva. Sublime esempio di cosciente sacrificio in nome della libertà della Patria. — Trieste, 29 settembre 1944.

MEDAGLIE D'ARGENTO

DEL RIO Jones, nato il 6 ottobre 1921 a S. Polo d'Enza (Reggio Emilia). — Nel tentativo di rifornire col suo autocarro una formazione partigiana abbisognevole di urgenti rifornimenti di viveri e di munizioni, veniva attaccato e circondato da una pattuglia nemica contro la quale reagiva animosamente mettendo fuori combattimento vari avversari, parte col fuoco del suo mitra, parte investendoli con l'automezzo stesso, riuscendo a portare a termine brillantemente l'ardita missione. Successivamente catturato, sottoposto ad atroci sevizie e condannato a morte, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Ciano d'Enza, 20 ottobre 1944 - Vercallo di Casina, 23 dicembre 1944.

LOSANO Roberto Michele, nato il 9 agosto 1924 a Torino. — Accorreva giovanissimo nelle file partigiane offrendosi sempre volontario nelle imprese più rischiose e distinguendosi per capacità e valore. Nel corso di un attacco di sorpresa eseguito da parte di preponderanti forze avversarie prendeva spontaneamente posizione col suo mitragliatore per proteggere lo sganciamento dei commilitoni. Nella generosa riuscita azione veniva colpito mortalmente cadendo per la libertà della Patria. — Val Casotto, 1° marzo 1944.

MEDEOT Lorenzo, nato il 15 settembre 1923 a Farra d'Isonzo (Gorizia). — Entrato nelle file partigiane ancora giovanissimo, sempre primo nella lotta dove maggiore era il pericolo, animava e trascinava i compagni e la popolazione convincendoli della necessità e giustizia della causa della liberazione della Patria oppressa. Catturato e sottoposto ad efferate torture durante stringenti interrogatori, si chiudeva in stoico silenzio finchè, condannato a morte, offriva la sua giovane vita alla libertà della Patria. — Friuli-goriziano, settembre 1943-aprile 1945.

MOLINARI Luigi, nato il 5 marzo 1923 a Borgo Val di Taro (Parma). — Animato da altissima fede e da vivo entusiasmo trascinava i suoi compagni in aspri combattimenti, sempre primo in ogni missione rischiosa. Vice comandante di distaccamento, durante un duro combattimento si batteva strenuamente da valoroso finchè, colpito a morte, offriva la sua vita per la libertà della Patria — Appennino Parmense, 1° maggio 1944-2 febbraio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BALLA Aldo, nato il 16 settembre 1912 a Milano. — Comandante di battaglione partigiano arditi portava a termine, numerosi atti di sabotaggio con azioni estremamente rischiose e sprezzo del pericolo non comune. Benchè ricercato dall'avversario quale elemento pericolosissimo, rifiutava di cambiare zona di impiego. Nel corso di una rischiosa missione speciale quale latore di importanti messaggi del Comando alleato veniva sorpreso da una forte pattuglia nemica. Vista inutile ogni possibilità di fuga, distruggeva i documenti e reagiva all'intimazione di resa con il fuoco della propria arma cadendo al grido di « viva l'Italia ». — Montalto Dora (Torino), 24 febbraio 1945.

BERARDO Antonio, nato il 27 marzo 1928 a Rossana (Cuneo). — Appena sedicenne accorreva generosamente nelle file partigiane al richiamo della Patria oppressa. Durante una difficile missione di collegamento, imbattutosi in una unità di rastrellamento nemica, l'affrontava con sereno sprezzo del pericolo attaccandola col suo mitra, anzichè occultare l'arma e salvarsi per la sua giovane età. Sacrificava eroicamente la sua giovanissima vita per la libertà della Patria. — Chianale (Val Varaita), 15 settembre 1944.

BOUCHARD Armando, nato il 6 maggio 1917 a Pramollo (Torino). — Partigiano ardito e generoso, già distintosi in numerose azioni. Posto a copertura di forze partigiane, contro il preponderante schieramento avversario e constatata l'impossibilità dalla sua posizione di battere il nemico si portava audacemente armato di sole bombe a mano a distanza più ravvicinata. Nel generoso tentativo, che salvava i commilitoni dallo accerchiamento, cadeva per la libertà della Patria. — Trossieri (Perrero-Torino), 8 giugno 1944.

CERUTTI Sebastiano, nato il 3 maggio 1923 a Carmagnola (Torino). — Partigiano ardimentoso, partecipava con capacità e valore ad una rischiosa azione di sabotaggio. Successivamente, caduto in una imboscata, affrontava audacemente, con pochi uomini l'impari lotta sino a quando, colpito a morte, immolava la sua giovane vita per la causa della libertà. — Vallone di Piossasco (Val Maira, Cuneo), 22 aprile 1944.

DAO Anna Maria, nata il 25 agosto 1876 a Elva (Cuneo). — Ricevitrice postale in un piccolo centro occupato dal nemico teneva continuamente informati i comandi partigiani dei movimenti dell'avversario. Durante un duro rastrellamento avversario, restava coraggiosamente in posto fornendo preziose notizie che permettevano il ripiegamento delle formazioni partigiane. Scoperta e catturata al suo posto di lavoro affrontava serenamente la morte per la liberazione dell'Italia. — Stroppo, 28 agosto 1944.

DELFINO Benigno Bartolomeo, nato il 20 novembre 1923 a Dronero (Cuneo). — Già bravo alpino, entrava dopo l'armistizio nelle file partigiane, animato da alto sentimento del dovere ed elevato spirito combattivo. — Nel corso di un forte attacco svolto dall'avversario con preponderanti forze, si batteva con calma e capacità esemplari infliggendo perdite al nemico. Ferito, rifiutava di lasciare il suo posto di tiratore, finchè rimasto privo di munizioni tentava il lancio di bombe a mano. Colpito a morte cadeva gloriosamente gridando « viva l'Italia ». — S. Damiano Macra (Borgata Ferre), Dronero, 25 marzo 1944.

GALLO Albino, nato il 1° marzo 1922 a Val della Torre (Torino). — Arruolatosi nelle file partigiane partecipava con esemplare coraggio a numerose azioni. Catturato durante un duro rastrellamento avversario e sottoposto a sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana finchè il nemico, esasperato dal suo silenzio, barbaramente lo trucidava. — Val della Torre, 11 gennaio 1945.

GARDINO Sergio Battista, nato il 9 settembre 1927 a Castelnuovo Belbo (Asti). — Giovanissimo partigiano, già distintosi per capacità e valore. Durante un combattimento contro avversario preponderante contribuiva con il suo coraggioso contegno e con fuoco preciso della sua arma ad infliggere al nemico sensibili perdite. Colpito a morte, prima di esalare l'ultimo respiro, incitava all'azione i suoi commilitoni. Bella figura di combattente e di patriota. — Zona di Perletto (Cuneo), 13 dicembre 1944.

(3048)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 135.

Statizzazione della libera Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, con il quale è stata riconosciuta la libera Università degli studi di Ancona, costituita dalla facoltà di ingegneria (limitatamente al I biennio) e dalla facoltà di medicina e chirurgia (limitatamente al I triennio);

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la richiesta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le suddette richieste;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la libera Università degli studi di Ancona, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, passa a carico dello Stato, per cui è compresa fra quelle previste al n. 1 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

L'università di cui al precedente comma assume la denominazione di Università degli studi di Ancona.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, è revocato.

Art. 2.

Alla suddetta università degli studi sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) sei posti di professore (tre per la facoltà di medicina e chirurgia e tre per la facoltà di ingegneria) prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970);

b) dieci posti di assistente (cinque per la facoltà di medicina e chirurgia e cinque per la facoltà di ingegneria), prelevati sul contingente di cui all'art. 18, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970).

I posti convenzionati di professore e di assistente di ruolo della suddetta università fissati dallo statuto rispettivamente in 4 e 8 per la facoltà di medicina e chirurgia ed in 4 e 8 per la facoltà di ingegneria, e attualmente vacanti, sono soppressi.

Art. 3.

Il patrimonio della libera Università degli studi di Ancona è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Ancona alla libera università è mantenuta per l'Università statale.

Il commissario di cui all'articolo successivo provvederà entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla redazione dell'inventario del patrimonio della università degli studi.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione della libera università è sciolto alla data di pubblicazione del presente decreto.

L'amministrazione provvisoria dell'università degli studi è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi con successivo nostro decreto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto, nonchè alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del citato testo unico n. 1592.

La spesa derivante dalla statizzazione è a carico del normale stanziamento del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il commissario stipulerà con il consorzio una convenzione per il contributo di funzionamento.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il commissario presenterà al Ministero della pubblica istruzione il nuovo statuto, che sarà approvato a norma dell'art. 17 del citato testo unico n. 1592.

Art. 6.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1971, n. **136**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « L. Parodi Delfino », con sede in Colleferro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Associazione italiana della croce rossa gestisce l'ospedale « L. Parodi Delfino » di Colleferro (Roma);

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 10 settembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « L. Parodi Delfino » di Colleferro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Associazione italiana della croce rossa deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « L. Parodi Delfino », con sede in Colleferro (Roma), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Fabbricati, costruiti su un terreno di mq. 11.900, censiti in catasto alla partita 242, pag. 7, foglio 9, all. *A*,

mappali 132 (fabbricato principale) e 784 (fabbricato posteriore); non è ancora accatastata l'ala nuova costruita sul fianco nord.

B) *Mobili*:

Mobili e attrezzature come risultano dal registro inventario del materiale della Croce rossa italiana alla data del 10 agosto 1969.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo alla Croce rossa italiana, essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, saranno determinate le attività e passività che passano al nuovo ente.

Il medico provinciale di Roma, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. 137.

Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo della Daunia.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, viene dichiarata estinta la Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo della Daunia, ente morale con sede in Castelnuovo della Daunia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1971, n. 138.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana « Opera Divina Provvidenza », con sede in Marsala.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana « Opera Divina Provvidenza », con sede in Marsala (Trapani). La casa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. « Italiana industria e civiltà », con sede in Catania, consistente in due complessi immobiliari, siti rispettivamente in Marsala e Trapani, valutati complessivamente L. 730.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970.

Determinazione delle misure dei diritti di approdo e partenza per gli aerodromi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956 riguardante la determinazione dei diritti di approdo e partenza dovuti allo Stato per passeggeri e merci in transito dagli aeroporti nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, riguardante la determinazione delle misure dei diritti di approdo e partenza, d'imbarco dei viaggiatori e movimento merci per l'aeroporto di Roma-Fiumicino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969 concernente l'aumento della misura dei diritti relativi al movimento delle merci di cui allo art. 7 della citata legge n. 24/1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970 concernente determinazione delle misure dei diritti di approdo e partenza per gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino;

Considerato che si rende necessario procedere allo adeguamento, entro i limiti previsti dall'art. 2 della predetta legge 9 gennaio 1956, n. 24, della misura dei diritti di approdo e partenza per tutti gli aerodromi statali atteso che, analogamente a quanto si verifica per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, per i quali si è provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970 indicato sopra, su tutti gli aerodromi statali si verifica un notevole incremento di traffico, con conseguente, rilevante aumento del costo di gestione dei relativi servizi;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza dovuti allo Stato a norma dell'art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge 9 gennaio 1956, n. 24, sono determinati per tutti gli aerodromi statali, con esclusione di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino, come segue:

a) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:

in L. 320 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

in L. 480 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:

in L. 160 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

in L. 240 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

VIGLIANESI — PRETI — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1971
Registro n. 1 *bilancio Trasporti, foglio n.* 377

(3312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970.

Sostituzione di un componente la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944. n. 334;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, concernente la ricostituzione, per il quadriennio 1969-1972, della commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Mongiardo, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della predetta commissione, perchè nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1970, registro n. 1 Finanze, foglio n. 191, vice presidente della stessa commissione, in sostituzione del dott. Enrico Rizzatti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Filippo Longo, consigliere di Stato, è nominato membro della commissione centrale per le imposte in sostituzione del dott. Francesco Mongiardo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 144

(3540)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1971.

Nomina del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1970-28 febbraio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1967, concernente la nomina del presidente e dei componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il biennio 1° marzo 1967-28 febbraio 1969;

Visti i successivi decreti 15 gennaio 1968, 12 aprile 1968, 18 settembre 1968, 12 giugno 1969 e 7 novembre 1969 con i quali si è provveduto, tra l'altro, all'integrazione e modificazione del predetto consesso la cui scadenza è stata fissata al 28 febbraio 1970;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dello organo collegiale anzidetto per un altro triennio;

Viste le designazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero della difesa, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dalle associazioni interessate;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 1° marzo 1970, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui all'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è composto dal presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Danilo Manfredi, che lo presiede, e dai seguenti membri:

Accardo dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Amatucci dott. Elio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Angeloni dott. Renato, magistrato della Corte di cassazione;

Aria dott. Francesco, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

Atella dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Barbato dott. Beniamino, primo referendario della Corte dei conti;

Barca dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti;

Bausano dott. Guido, maggiore generale medico M.M. a disposizione;

Bevilacqua dott. Raffaele, magistrato della Corte di cassazione;

Boschi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato;

Caldone Firrao dott. Guido, rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Candoni dott. Elisa, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Cartolano dott. Amedeo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Catena dott. Giovanni, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Catenacci dott. Dino, magistrato della Corte di cassazione;

Cianfarani dott. Giorgio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Cipolletta dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Coraggio dott. Lorenzo, consigliere della Corte dei conti;
Dallari avv. Gastone, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
D'Ambrosio dott. Vito, consigliere della Corte dei conti;
De Amicis dott. Danilo, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
De Biasi dott. Pietro, magistrato della Corte di cassazione;
Del Giudice dott. Luigi, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;
Delisi dott. Luigi, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;
De Vivo dott. Antonio, tenente colonnello medico Esercito in ausiliaria;
Di Pasquale Gerardo, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
Elia dott. Dionigi, ispettore generale del Ministero del tesoro;
Esposito dott. Antonio, vice procuratore generale della Corte dei conti;
Falcucci dott. Dante, primo referendario della Corte dei conti;
Fisichella dott. Pietro, colonnello medico Esercito in ausiliaria;
Floccia dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
Gentile dott. Corrado, magistrato della Corte di cassazione;
Giulia avv. Mario Mariano, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Graziadio dott. Vincenzo, ispettore generale del Tesoro;
Greco prof. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Grenga dott. Luigi, colonnello medico Esercito della riserva;
Grimaldi dott. Giuseppe, presidente onorario della Corte dei conti;
Ingami Carolina vedova Parisi, rappresentante della Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Jannone Tommaso, colonnello di artiglieria della riserva, congiunto di caduto per la lotta di liberazione;
La Tegola dott. Francesco, primo referendario della Corte dei conti;
Maconio dott. Angelo, primo referendario della Corte dei conti;
Mancini dott. Costantino, ispettore generale di ragioneria;
Mancuso dott. Ennio, primo referendario della Corte dei conti;
Mandarino dott. Pietro, consigliere della Corte dei conti;
Mari dott. Sergio, tenente colonnello medico Esercito della riserva;
Meo dott. Giovanni, magistrato di Corte d'appello;
Meregazzi dott. Renzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Modica dott. Mario, primo referendario della Corte dei conti;
Monteforte dott. Ernesto, presidente onorario della Corte dei conti;
Morfuni dott. Francesco, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Naccarato dott. Adriana, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Negro dott. Marco, direttore generale a riposo del Ministero del tesoro;
Palla dott. Enrico, presidente onorario della Corte dei conti;
Pascalino dott. Pietro, magistrato della Corte di cassazione;
Passino dott. Giovanni, ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro;
Pennisi prof. Pasquale, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Petruzzi dott. Fulvio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Pietranera dott. Erminio, vice procuratore generale della Corte dei conti;
Pochettino dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti;
Pomponio dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti;
Prinzivalli dott. Vincenzo, primo referendario della Corte dei conti;
Risca dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
Romeo dott. Bruno, ispettore generale a riposo del Ministero del bilancio;
Russo dott. Nicola, ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro;
Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato;
Scandone dott. Mario, maggiore generale medico M.M. a disposizione;
Silocchi dott. Luigi, magistrato della Corte di cassazione;
Spagnoli dott. Giovanni, primo referendario della Corte dei conti;
Squillaci dott. Giuseppe, tenente generale medico C.S.A. in ausiliaria;
Sterlicchio dott. Giovanni, primo referendario del Consiglio di Stato;
Trigila dott. Sebastiano, maggiore generale medico C.S.A. in ausiliaria;
Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato;
Viciconte comm. Italo, invalido per la lotta di liberazione.

Il presidente ed i membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra resteranno in carica, semprechè permangano nei loro confronti le condizioni di legge, per la durata di un triennio ed anche oltre tale termine fino a quando non subentreranno i successori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 199

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo d'interesse sui finanziamenti di cui all'art. 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970;

Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto-legge n. 723, il quale prevede che le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti colpiti dagli eventi calamitosi dell'agosto, settembre e ottobre 1970, sono ammessi ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'art. 22, nonchè a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, numero 7;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Ritenuto che, in base alla citata disposizione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 745, occorre determinare il tasso agevolato annuo di interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dal richiamato articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso d'interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979, è determinato nella misura del 3 per cento annuo posticipato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 337

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo d'interesse per i finanziamenti alle imprese artigiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, il quale dispone che i tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti fino al 31 dicembre 1972 con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 336

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Classificazione tra le provinciali di cinquantuno strade comunali in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 marzo 1969, n. 231, con il quale l'amministrazione provinciale ha deliberato di approvare la classificazione tra le provinciali delle seguenti cinquantuno strade comunali in provincia di Pavia:

1) « S. Alessio-Cura Carpignano » km. 2,500
2) « Valle Lomellina-Cozzo » . . » 6,000
3) « Zenevedro-Montù-Beccaria » . . » 2,000
4) « Momperone-Lavasello-Colletta-Cecima » . . . . . . » 6,250
5) « di S. Giuseppe » nei comuni di Inverno e Monteleone . . . . . » 2,900
6) « Molino del Conte-Pizzocorno-S. Alberto-Varzi » in comune di Ponte Nizza » 6,500
7) « bivio Casa Nuova sulla Fortunago-Valle Coppa-Gravanago-provinciale Schizzola » nei comuni di Fortunago e Borgo Priolo » 8,200
8) « Valsorda » nei comuni di Torricella e Verzate . . . . . » 4,100
9) « via Pavesa dalla strada statale n. 35 alla provinciale Bressana-Broni » . » 1,250
10) « Porta Pescarina-Due Porte » in comune di S. Genesio . . . . . » 2,000
11) « dalla strada provinciale Torre de' Negri-Bascapè (bivio per frazione Foppa) al confine con il comune di Castelletto Lodigiano » e « dalla strada provinciale Torre de' Negri-Bascapè (in località San Zeno) al confine con il comune di Caselle Lurani » . . » 2,400
12) « dalla strada provinciale Binasco-Trivolzio, diramazione per Margignano innesto alla provinciale Binasco-Trivolzio nei pressi della frazione Torradello » e « dalla strada provinciale Binasco-Trivolzio in Battuda termine innesto con la richiesta provincializzata Trovo-Rognano (n. 14) in località frazione Soncino » . . . . km. 4,530
13) « Arena Po-Ripaldina-confine piacentino con diramazione Ripaldina-strada statale n. 10 e Ripaldina stazione ferroviaria confine comunale verso Stradella-innesto sulla provinciale Cascina Frega-strada statale n. 10 ad Arena Po e termine al confine piacentino verso Bosco Tosca e verso Castel S. Giovanni. Diramazione Ripaldina-strada statale n. 10, dalla precedente in località Ripaldina alla strada statale n. 10 presso Cascina Fabbrica. Diramazione stazione, dalla frazione Ripaldina, attraverso la stazione ferroviaria di Arena Po fino al confine territoriale con il comune di Stradella presso la Cascina Vergombera » . . . . » 13,600
14) « Soncino-Binasco » in comune di Trovo e Rognano . . . . » 7,900
15) « Trebbiano-Montesegale » in comune di Ponte Nizza . . . . » 3,400
16) « Trebbiano-Montesegale » in comune di Montesegale . . . . » 2,400
17) « Carpignano-bivio Moriago-Straiazza » in comune di Giussago . . . . . » 2,000
18) « Sairano-Villanova d'Ardenghi » . » 3,500
19) « Lomello-Velezzo Lomellina » . . » 5,000
20) « Trovo-Battuda » . . . . » 4,500
21) « Valmadonna » in comune di Rovescala . . . . » 0,750
22) « Golferenzo-Pizzofreddo » . . . . » 2,500
23) « Vidigulfo-Cavagnera-Siziano » . . » 4,000
24) « Val di Nizza-Oramala-Varzi » . . » 10,000
25) « per frazione San Martino e provinciale Gambarana-Mede » . . . . » 1,800
26) « per Nicorvo » (dalla Mortara-Vercelli alla Robbio-Cilavegna) in comune di Castelnovetto . . . . » 4,200
27) « Molino - Signora - Cappelletta - Montecuto-Sant'Albano » in comune di Fortunago . . . . » 6,100
28) « Bascapè confine milanese verso Melegnano » (dalla strada provinciale « Pavia-Melegnano » al confine con il comune di Cerro al Lambro in provincia di Milano) » 2,000
29) « bivio provinciale Rossarola-bivio provinciale Volpara » in comune di Ruino e Canevino . . . . » 2,400
30) « strada statale n. 10 Casa Chiodi-strada statale n. 35 » . . . . » 2,850
31) « Molino-Bosco Casella-Sannazzaro-Santa Maria Versa in Begoglio (Scuropasso-provinciale Stradella-Zavattarello) . . . » 5,500
32) « della Panizza » in comune di Cigognola . . . . » 1,500

33) « Santa Maria Versa-Villanova-Castelrotto» km. 2,500

34) « Zeme-Olevano-strada provinciale Gambarana-Nicorvo » » 3,200

35) « dalla strada statale n. 461 al ponte Staffora sulla Varzi-Fabbrica Curone » » 0,200

36) « Robecco-statale n. 10 (Fumo) » » 2,850

37) « Pietragavina-Santa Cristina strada statale n. 461 del Penice » » 5,000

38) « dal bivio Schizzola-Gravanago a Fortunago passando per Arpesina » » 5,950

39) « della Zelata » in comune di Bereguardo . . » 2,550

40) « diramazione Cascina Dorna » in comune di Castelletto e Verretto » 0,700

41) « di Donelasco » (dalla Stradella-Zavattarelle alla provinciale Cavallante) . » 4,000

42) « Marcignago-Vellezzo-Bellini » » 1,800

43) « della Divisa » in comune di Marcignago e Torre d'Isola » 2,700

44) « San Giorgio-bivio Cergnago-Tromello » . » 3,400

45) « Garlasco-Bozzole » » 2,000

46) « Suardi-Frascarolo-Castelletto de Giorgi » » 4,900

47) « Calvignano strada provinciale Borgo Priolo-Carmine » . . » 1,700

48) « Menconico-Carrobiolo-Passo Scarparina » (dalla Menconico-Collegio alla provinciale Pregola Casa Piazza) . » 4,700

49) « Costa dei Nobili-statale Val Tidone » (provinciale Copiano-San Zenone alla strada statale n. 412 in Bissone di Santa Cristina) . . . . . » 4,000

50) « Casorate-Besate » . . » 2,650

51) « San Martino Siccomario (traversa all'abitato declassata dall'A.N.A.S.): dalla strada statale n. 35 a San Martino Siccomario e alla strada statale stessa . . » 2,900

Totale km. 192,230

Visto il voto 21 luglio 1970, n. 1015, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che le suddette strade, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali di cui alle premesse di complessivi km. 192,230 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1971.

Autorizzazione alla Banca Antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Padova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della provincia di Trieste nonchè in quello di alcuni comuni della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956, 30 novembre 1962, 15 novembre 1963, 23 dicembre 1966 e 20 ottobre 1967, con i quali la Banca Antoniana, ora Banca Antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni con sede in Padova, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Gazzo Padovano, Limena, Maserà, Monselice, Padova (frazione Ponte di Brenta), San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Saonara, Vò, Padova, Casalserugo, Fontaniva, Vigonza, Arquà Petrarca, Carrara San Giorgio, Carrara S. Stefano, Cinto Euganeo, Curtarolo, Galliera Veneta, Galzignano, Grantorto, Pernumia, Polverara, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, San Pietro Viminario, Villa del Conte, Arre, Arzergrande, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Campo San Martino, Cervarese S. Croce, Correzzola, Granze, Loreggia, Masi, Massanzago, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove, Terrassa Padovana, Torreglia, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Carceri, Cartura, Legnaro, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Elena d'Este, Sant'Urbano, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Casale di Scodosia, Noventa Padovana, Piacenza d'Adige, Rovolon, Saletto, Trebaseleghe, Villa Estense e Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova; Camponogara, Vigonovo e Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia; Asiago, Rossano Veneto, Bressanvido, Pozzoleone e Quinto Vicentino, in provincia di Vicenza;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Antoniana, ora Banca Antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Padova, con i propri decreti 14 agosto 1956, 30 novem-

bre 1962, 15 novembre 1963, 23 dicembre 1966 e 20 ottobre 1967, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della provincia di Trieste nonchè a quello dei comuni di Dolegna del Collio, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino e San Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Antoniana di Padova e Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3347)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Approvazione delle nuove misure dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società Sirm, per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, e prorogata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, che determinò i contratti di tipo *A*, *A1*, *B* e *C*, disciplinanti i rapporti tra le dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1970, con il quale fu approvato l'aumento del 10,30 % dei contributi e dei canoni stessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1970;

Viste le lettere delle società Sirm e Telemar, rispettivamente in data 24 e 18 novembre 1970, con le quali fu richiesta la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 19 febbraio 1971 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 20,97 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Decreta:

Articolo unico

I contributi iniziali di primo impianto e i canoni di noleggio e di manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1970, sono aumentati del 20,97 % con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle, le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: BOSCO

ALLEGATO 1

TABELLA *A* - *B*

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto tipo A*), sia su navi da carico (contratto tipo* B*) in vigore dal 1° gennaio 1971.*

Classe	Apparati	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	396.124	721.609
B	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	736.748	1.354.910
C	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	817.491	1.483.594
D	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	550.038	1.057.185
E	Trasmettitori R T di emergenza completi di alimentazione	244.736	461.726
F	Ricevitori R T per onde medie	224.553	459.205
G	Ricevitori R T per onde corte .	237.173	481.907
H	Ricevitori R T di emergenza .	70.644	143.810
I	Radiogoniometri	461.726	787.211
L	Apparati di autoallarme	272.495	514.715
M	Manipolatori automatici . . .	32.794	52.976
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	

ALLEGATO 2

TABELLA A1 — C

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto tipo A1), sia su navi da carico (contratto tipo C), in vigore dal 1° gennaio 1971.

Classe	Apparati	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	133.719
B	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	262.403
C	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	272.495
D	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	239.694
E	Trasmettitori R T di emergenza completi di alimentazione	55.503
F	Ricevitori R T per onde medie	126.156
G	Ricevitori R T per onde corte .	128.670
H	Ricevitori R T di emergenza .	35.323
I	Radiogoniometri .	98.397
L	Apparati di autoallarme	108.488
M	Manipolatori automatici	5.042
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	45.413
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	65.596

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Treviso, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Treviso;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 28 dicembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Treviso, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima - A.P.O.S., con sede in Venezia-Mestre, nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 29 dicembre 1969, con la quale la Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima - A.P.O.S., con sede in Venezia-Mestre, via S. Pio X n. 21, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia con foglio n. 773 del 14 gennaio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge numero 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima - A.P.O.S., con sede in Venezia-Mestre, via S. Pio X n. 21, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3293)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Iscrizione del Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale - CONAGRUS, con sede in Acireale, nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 25 agosto 1970 con la quale il Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale, CONAGRUS, con sede in Acireale, via degli Oleandri, 2, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania con foglio numero 24322 del 26 agosto 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale, CONAGRUS, con sede in Acireale, via degli Oleandri n. 2, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Iscrizione del « Consorzio CONCOP », consorzio cooperative ortofrutticole delle province di Cuneo ed Asti, con sede in Saluzzo, nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 15 aprile 1970 con la quale il « Consorzio CONCOP » consorzio cooperative ortofrutticole delle province di Cuneo ed Asti, con sede in Saluzzo, via Revello, ha chiesto di essere iscritto nello elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo con lettera numero 7925-II-S-2 del 30 maggio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel « Consorzio CONCOP », consorzio cooperative ortofrutticole delle province di Cuneo ed Asti, con sede in Saluzzo, via Revello, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3292)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Iscrizione dell'Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 25 giugno 1970, con la quale l'Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, via de' Lai n. 12, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la docu-

mentazione che, a corredo della domanda, la predetta Associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bolzano in data 9 luglio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, via de' Lai n. 12, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3294)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.

Rettifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 1970, concernente classificazione, qualificazione e valori medi, per lo anno 1971, dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il regolamento per la riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138 e le successive, rispettive modificazioni;

Visto l'art. 19 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, che demanda a questo Ministero la classificazione, la qualificazione e la determinazione dei valori medi dei generi soggetti alle dette imposte;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1970 recante la classificazione, la qualificazione ed i valori medi dei detti generi per l'anno 1971;

Ritenuta la necessità di apportare a detto decreto alcune rettifiche per eliminare gli errori riscontrati e per meglio coordinare i valori differenziati, per i quali i comitati provinciali dei prezzi non avevano provveduto a formulare concrete proposte, nonchè per chiarire ulteriormente, in relazione ad alcuni settori merceologici, le classificazioni e qualificazioni dei generi;

Sentito il parere della commissione prevista dal citato art. 19 della legge n. 964 del 1969;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni alla classificazione, qualificazione e valori medi, per l'anno 1971, dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo:

A) TARIFFA

Codice 1221. — (Acque minerali da tavola naturali od artificiali).

Sono determinati i seguenti nuovi valori differenziati:
valore differenziato n. 5 (cinque) L. 9.000 ad hl.
valore differenziato n. 6 (sei) . » 7.000 »

Detti valori si intendono determinati anche ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1966, n. 534.

Codice 1304. — (Bevande gassate a base di succhi naturali di frutta in recipienti di capacità superiore a cl. 65 e sino a litri due).

I valori differenziati numeri 1, 2 e 3 sono ridotti a L. 20.000 ad ettolitro.

Codice 1314. — (Altre bevande gassate in recipienti di capacità superiore a cl. 65 e sino a litri due).

I valori differenziati numeri 1, 2 e 3 sono ridotti a L. 15.000 ad ettolitro.

Codice 2201 a 2210. — (Carni macellate fresche). La nota è sostituita con la seguente:

« I valori di cui sopra si riferiscono alle carni macellate fresche non disossate; quelli delle carni macellate fresche disossate si ricavano dai valori medesimi, aumentandoli del 25 per cento ».

Codice 2803. — (Parti di pollame).

Dopo le parole « parti di pollame » sono aggiunte le seguenti: « fresche o congelate ».

Codice 5731. — (Gruppi frigoriferi con condensatori ad acqua oltre 40 C. V.).

Sono soppresse le parole: « e fino a 80 C. V. ».

Codice 6002. — (Mobili di qualità fine di 2ª categoria).

La frase « o di pelli e cuoi naturali » è sostituita con la seguente: « o, prevalentemente, di pelli e cuoi naturali ».

Codice 6111. — (Apparecchi radio riceventi e transistori, portatili).

Sono aggiunte le seguenti parole: « senza modulazione di frequenza ».

Codice 6201 a 6219. — (Profumeria e generi di cosmesi).

Sono determinati i seguenti nuovi valori differenziati n. 5 (cinque), mentre i valori differenziati n. 3 (tre) sono rideterminati come segue:

Codice	Unità di misura	Valori n. 3	Valori n. 5
6201	q.le	1.250.000	750.000
6202	»	250.000	150.000
6203	»	350.000	200.000
6211	»	500.000	300.000
6212	»	50.000	30.000
6213	»	75.000	45.000
6214	»	35.000	25.000
6215	»	50.000	30.000
6216	»	100.000	50.000
6217	»	170.000	90.000
6218	»	170.000	90.000
6219	»	170.000	90.000

Codice 6212. — (Talco profumato e sali da bagno).

La denominazione è modificata come segue:
« talco profumato, sali e schiume da bagno ».

Codice 6215. — (Liquidi per permanente).

La parola « liquidi » è sostituita con « prodotti »; dopo « capelli » è aggiunta la parola « lacche », preceduta da una virgola.

Codice 6218. — (Profumeria - altri prodotti alcoolici non nominati).

I relativi valori (medio e differenziati) sono equiparati a quelli della voce 6219 (altri prodotti analcoolici non nominati).

Codice 7002. — (Sci senza attacchi).

Il valore determinato è riferito « al paio », anzichè a chilogrammo.

Codice 7003. — (Racchette da tennis).

Il valore determinato è riferito a « cadauna », anzichè a chilogrammo.

Codice 7004. — (Sciabole, fioretti, spade e maschere da scherma).

Il valore determinato è riferito a « cadauno », anzichè a chilogrammo.

Codice 7005. — (Articoli da sports da camera: vogatori e cyclettes da camera).

Il valore determinato è riferito a « cadauno », anzichè a chilogrammo.

Codice 7007. — (Attrezzi per palestre).

La parola « lastre » è sostituita con « palestre ».

Codice 7107, 7108, 7109, 7111. — (Calzature).

I valori differenziati numeri 1, 2, 3 e 4 sono equiparati ai rispettivi valori medi nazionali.

Codice 7153 e 7154. — (Calzature).

I valori differenziati numeri 1, 2 e 3 sono equiparati ai rispettivi valori medi nazionali.

Codice 7101 a 7154. — E' inserita la seguente nota:

« Per calzature da ragazzo si intendono quelle di numero superiore al 32 e fino al numero 38 ».

Codice 7301. — (Carta, etc. di 1ª classe).

Il valore n. 1 è ridotto da L. 175.000 a L. 140.000.

Codice 7573. — (Vaniglia, vanillina e zafferano).

E' soppressa la parola « vanillina ».

Codice 7575. — (Surrogati del pepe).

La dizione di detta voce è sostituita dalla seguente: « Surrogati di droghe e spezie in genere ».

Codice 8104. — (Giocattoli di materia plastica e resinosa).

Il valore è ridotto da L. 150.000 a L. 110.000 il quintale.

Codice 8105. — (Biliardi e biliardini di ogni tipo).

Sono aggiunte le seguenti parole: « esclusi quelli a funzionamento elettrico (flippers e simili) rientranti nella voce 8101 ».

Codice 8806. — (Tessuti di fibre sintetiche).

I relativi valori sono equiparati a quelli della voce 8805 (tessuti di seta naturale).

Codice 8808. — (Tessuti di cotone etc.) e 8809 (tessuti di altre materie).

I relativi valori sono sostituiti dai seguenti: valore medio L. 260.000; valore n. 1 L. 375.000; valore n. 2 L. 340.000; valore n. 3 L. 300.000; valore n. 4 L. 225.000; valore n. 5 L. 190.000; valore n. 6 L. 150.000.

Codice 8815. — (Generi di abbigliamento di seta naturale).

I relativi valori sono equiparati a quelli della voce 8816 (generi di abbigliamento di fibre sintetiche).

Codice 8818. — (Generi di abbigliamento di cotone, etc.) e 8822 (Generi di abbigliamento di altre materie).

I relativi valori sono sostituiti dai seguenti: valore medio L. 370.000; valore n. 1 L. 525.000; valore n. 2 L. 470.000; valore n. 3 L. 420.000; valore n. 4 L. 315.000; valore n. 5 L. 260.000; valore n. 6 L. 210.000.

Codice 8851. — (Altri generi di abbigliamento: borse e borsette etc.).

I relativi valori sono sostituiti dai seguenti: valore medio L. 700.000; valore n. 1 L. 1.000.000; valore n. 2 L. 900.000; valore n. 3 L. 800.000; valore n. 4 L. 600.000; valore n. 5 L. 500.000; valore n. 6 L. 400.000.

Codice 8902. — (Pinze fermabiancheria, etc.).

La locuzione « cucine e stufe esclusivamente a combustibile di legno o di carbone; ferri da stiro non tassati a parte », è sostituita con la seguente: « cucine e stufe a legna, carbone o combustibile liquido; ferri da stiro comunque funzionanti ».

Codice 8904. — (Utensili, etc.).

I ferri da stiro elettrici sono soppressi da detta voce.

B) NOTE

Per i generi e le province appresso indicate sono determinati i seguenti valori:

Codice 1221. — (Acque minerali da tavola naturali od artificiali).

Province di Torino, Cuneo e Cagliari, valore differenziato n. 3 (tre);

Provincia di Messina: valore differenziato n. 5 (cinque);

Provincia di Viterbo: valore differenziato n. 6 (sei).

Codice 1301 a 1316. — (Bevande gassate non alcooliche).

Provincia di Salerno: valori differenziati n. 6 (sei).

Codice 2005, 2206, 2007 e 2208. — (Agnelli e capretti a capo e relative carni).

Provincia di Teramo: valori differenziati n. 2 (due);

Province di Reggio Emilia e di Verona: valori differenziati n. 4 (quattro).

Codice 2006, 2207, 2008 e 2209. — (Ovini e caprini adulti a capo e relative carni).

Provincia di Teramo: valori differenziati n. 4 (quattro).

Codice 2008 e 2209. — (Caprini adulti a capo e relative carni).

Provincia di Savona: valori differenziati n. 2 (due).

Codice 2010. — (Bestie a capo - asini).

Province di Bergamo, Cremona e Roma: valore differenziato n. 2 (due).

Codice 2201 e 2202. — (Carne macellata fresca proveniente da bestie macellate nel comune, di vitello e di bovino adulto).

Province di Teramo e di Vercelli: valori differenziati n. 5 (cinque);

Provincia di Brindisi: valori differenziati n. 6 (sei).

Codice 2210. — (Carne equina proveniente da bestie macellate nel comune).

Provincia di Teramo: valore differenziato n. 5 (cinque).

Codice 2501 a 2507. — (Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, etc.).

Provincia di Modena: valori differenziati n. 3 (tre).

Codice 3511. — (Ghiaccioli).

Provincia di Treviso: valore differenziato n. 4 (quattro).

Codice 6201 a 6219. — (Profumerie e generi di cosmesi).

Province di Bolzano e Taranto: valori differenziati n. 3 (tre);

Province di Avellino, Bari, Belluno, Brescia, Chieti, Cosenza, Imperia, Livorno, Massa Carrara, Napoli, Nuoro, Pavia, Pescara, Pistoia, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Terni e Torino: valori differenziati n. 5 (cinque).

Codice 7101 a 7154. — (Calzature).

Provincia di Vicenza: valori medi nazionali;

Provincia di Cagliari: valori differenziati n. 4 (quattro).

Provincia di Genova: valori differenziati n. 3 (tre).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3458)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

Nomina di un commissario e di due vice commissari straordinari per la gestione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1968 relativo alla nomina del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto;

Considerato che il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto sono cessati dalla carica per trascorso triennio;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ristrutturazione dell'istituto in relazione alle competenze spettanti alle regioni in materia di formazione professionale dei lavoratori;

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini della suddetta ristrutturazione, alla nomina di un commissario e di due vice commissari straordinari;

Decreta:

L'avv. Mario Fimiani è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

Sono nominati vice commissari straordinari il dottor Giorgio Molino e il dott. Giuseppe Medusa.

Il commissario e i vice commissari durano in carica un anno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3542)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

Nomina di un commissario e di due vice commissari straordinari per la gestione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393;

Visti i propri decreti del 29 ottobre 1968 e del 17 febbraio 1970, relativi, rispettivamente, alla nomina del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto;

Considerato che il presidente è cessato dalla carica per trascorso biennio;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ristrutturazione dell'istituto in relazione alle competenze spettanti alle regioni in materia di formazione professionale dei lavoratori;

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini della suddetta ristrutturazione, alla nomina di un commissario e di due vice commissari straordinari;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), è sciolto.

L'avv. Mario Fimiani è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

Sono nominati vice commissari straordinari il dottor Giorgio Molino e il dott. Giuseppe Medusa.

Il commissario e i vice commissari durano in carica un anno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

Nomina di un commissario e di due vice commissari straordinari per la gestione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, e modificato con successivi provvedimenti;

Visti i propri decreti del 7 dicembre 1968 e del 3 agosto 1967, relativi, rispettivamente, alla nomina del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerato che il presidente e i componenti il consiglio di amministrazione sono cessati dalla carica per trascorso biennio;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ristrutturazione dell'ente in relazione alle competenze spettanti alle regioni in materia di formazione professionale dei lavoratori;

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini della suddetta ristrutturazione, alla nomina di un commissario e di due vice commissari straordinari;

Decreta:

L'avv. Mario Fimiani è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

Sono nominati vice commissari straordinari il dottor Giorgio Molino e il dott. Giuseppe Medusa.

Il commissario e i vice commissari durano in carica un anno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3543)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 marzo 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Castrignano del Capo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castrignano del Capo per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il dott. Benedetto Negri, vice prefetto ispettore.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza della amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, n. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 25 marzo 1971

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Castrignano del Capo e nominato consigliere straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Benedetto Negri, vice prefetto ispettore;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Castrignano del Capo, affidata al vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri, è prorogata di mesi tre dal 28 marzo 1971.

Lecce, addì 25 marzo 1971

Il prefetto: MARCHEGIANO

(3547)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 marzo 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Taurisano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Taurisano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il dott. Renato Cupri.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare i numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza della amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, n. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 25 marzo 1971

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Taurisano e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Renato Cupri, consigliere di 1ª classe;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Taurisano, affidata al consigliere di 1ª classe dottor Renato Cupri, è prorogata di mesi tre dal 28 marzo 1971.

Lecce, addì 25 marzo 1971

Il prefetto: MARCHEGIANO

(3546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Théo Leuenberger, console di Svizzera a Catania.

(3350)

In data 16 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John Damian Wimpole, vice console di Australia a Milano.

(3351)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento dell'« XI MAC '71 Mostra internazionale di apparecchiature chimiche », in Milano.

I promotori dell'« XI MAC '71 - Mostra internazionale di apparecchiature chimiche » con nota del 4 febbraio 1971, hanno comunicato che organizzeranno in Milano la predetta manifestazione dal 14 al 20 ottobre 1971 anzichè dal 7 al 13 ottobre 1971 come precedentemente programmato.

(3325)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato del 20 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, foglio n. 31, registro n. 2, è stato accolto — salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione — il ricorso prodotto dalla società a r. l. Brandolin avverso il decreto ministeriale dell'11 agosto 1965 col quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa società avverso il provvedimento del prefetto di Trieste in data 18 novembre 1964 riguardante l'apertura da parte della Rinascente Upim di un magazzino a prezzo unico in Trieste, largo Barriera Vecchia.

(3390)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1971, registro n. 13, foglio n. 203, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Cantagallo Marini Addolorata avverso l'operato del direttore dell'istituto d'arte di Penne e della commissione formulatrice delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi d'insegnamento per l'anno scolastico 1967-68.

(3391)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1971, registro n. 13, foglio n. 202, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il ricorso straordinario, proposto dalla prof.ssa Parisi Cugnini Maria Antonietta avverso le decisioni ministeriali n. 7632 del 4 ottobre 1967 e n. 13685 del 13 marzo 1968, è irricevibile in parte, respinto in altra parte ed accolto nel resto.

(3392)

Autorizzazione all'istituto dei ciechi « F. Cavazza » di Bologna, ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. A-717 Div. 1ª del 5 settembre 1970 l'istituto dei ciechi « F. Cavazza » di Bologna, è autorizzato ad accettare il legato disposto, con generale riserva di usufrutto a favore della nipote Maria Barna, dalla defunta Rimondini Virginia, ved. Battaglia, con testamento pubblico agli atti del notaio dott. Lanfranco Gualandi di Bologna, in data 18 aprile 1969, repertorio n. 20175.

Forma oggetto delle liberalità la nuda proprietà di un fabbricato situato nel comune di Bologna, via Franceschini n. 8, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 891 foglio n. 59 - princ. 70 - sub 3 e 4 e dal 7 al 16 compreso, valutato L. 23.700.000 per l'usufrutto e L. 23.000.000 per la nuda proprietà dall'ufficio tecnico erariale di Bologna.

(3389)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 20 gennaio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
registro n. 10 Difesa, foglio n. 117

Iannaccone Arturo, nato ad Atripalda (Avellino) il 6 ottobre 1911, ex maresciallo maggiore dei Carabinieri, distretto militare Salerno. — E' incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli « sul campo », con regio decreto 14 luglio 1937 (Bollettino ufficiale 1937, dispensa 66, pagina 5292) e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui era insignito.

(3381)

Revoca di ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 ottobre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
registro n. 10 Difesa, foglio n. 219

Sono revocate le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria »:

Medaglia d'argento

Sorgo Giulio, nato il 19 dicembre 1924 a Gualdo Tadino (Perugia). — La medaglia d'argento « alla memoria » concessa con decreto presidenziale 6 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1961, registro n. 3 P., foglio n. 128 e pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1961, dispensa 40, pagina 4308, viene revocata, perchè illegittimamente a suo tempo deliberata.

Medaglia di bronzo

Castellani Ferdinando, nato il 27 gennaio 1919 a Gualdo Tadino (Perugia). — La medaglia di bronzo « alla memoria » concessa con decreto presidenziale 20 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1961, registro n. 3 P., foglio n. 198 e pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1961, dispensa 45, pag. 4868, viene revocata, perchè illegittimamente a suo tempo deliberata.

(3382)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3533)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3534)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3535)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Pau (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 734.973, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3536)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3537)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 6 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,17	622,05	622,02	622,04	622 —	622,20	622,05	622,04	622,17	621,95
Dollaro canadese	617,75	617,70	618 —	617,70	617 —	617,75	617,80	617,70	617,75	617,50
Franco svizzero	144,82	144,77	144,78	144,76	144,70	144,80	144,75	144,76	144,82	144,75
Corona danese	83,15	83,14	83,10	83,11	83,10	83,16	83,10	83,11	83,15	83,15
Corona norvegese	87,24	87,24	87,25	87,30	87,10	87,25	87,26	87,30	87,24	87,22
Corona svedese	120,49	120,48	120,50	120,505	120,40	120,50	120,50	120,505	120,49	120,45
Fiorino olandese	173,13	173,05	173,20	173,025	172,90	173,15	173,03	173,025	173,13	173,06
Franco belga	12,53	12,53	12,5325	12,531	12,53	12,54	12,5325	12,531	12,53	12,535
Franco francese	112,85	112,80	112,85	112,83	112,80	112,85	112,83	112,83	112,85	112,80
Lira sterlina	1502,50	1504,50	1504,40	1504,50	1503,75	1502,48	1504,50	1504,50	1502,50	1501,80
Marco germanico	171,39	171,30	171,38	171,36	171,30	171,40	171,365	171,36	171,39	171,30
Scellino austriaco	24,09	24,08	24,085	24,0885	24,10	24,09	24,0875	24,0885	24,09	24,09
Escudo portoghese	21,83	21,83	21,83	21,83	21,90	21,84	21,82	21,83	21,83	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,95	8,9425	8,95	8,95	8,944	8,9425	8,94	8,94

Media dei titoli del 6 aprile 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
» 5 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	95,425
» 5 % (Beni esteri)	91,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	92,40
» 5,50 % » » 1969-84	91,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,045
Dollaro canadese	617,75
Franco svizzero	144,755
Corona danese	83,105
Corona norvegese	87,28
Corona svedese	120,502
Fiorino olandese	173,027
Franco belga	12,532
Franco francese	112,83
Lira sterlina	1504,50
Marco germanico	171,362
Scellino austriaco	24,088
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,943

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso tra gli artisti nazionali per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 454;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 622;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1966, n. 302, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966 al registro n. 9, foglio n. 28, con il quale è stato approvato, tra l'altro, nell'importo di L. 383.000.000 il progetto generale e nell'importo di L. 212.250.780, ivi compresa la somma di L. 4.629.520 per opere artistiche, il progetto relativo al 1° lotto dei lavori di costruzione della caserma del 51° Corpo dei vigili del fuoco in Messina;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1967, n. 1216/1229, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1967 al registro n. 23, foglio n. 306, con il quale è stato approvato, tra l'altro, nell'importo di L. 380.000.000, ivi compresa la somma di L. 7.600.000 per opere artistiche, il progetto generale e di variante dei lavori suindicati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 della precitata legge 3 marzo 1960, n. 237, alla realizzazione delle succitate opere artistiche dovrà provvedersi mediante concorso a carattere nazionale;

Visto il relativo bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere predette;

Visto il parere 21 aprile 1970, n. 56232, del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione e l'esecuzione delle opere artistiche di cui alle premesse da collocare nella caserma del 51° Corpo dei vigili del fuoco della città di Messina.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1971
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 304

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale servizi speciali - indice un concorso tra gli artisti nazionali per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte, destinate alla decorazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Messina.

Art. 2.

Le opere da eseguire sono le seguenti:

A) Targa in bronzo in bassorilievo da collocare sulla parete del prospetto principale lato nord - superficie della targa mq. 1,60. Comprenderà il contrassegno dei vigili del fuoco e la denominazione del Corpo - compenso lire 600.000.

B) N. 2 pannelli bassorilievo in ceramica policroma celebrante fatti ed episodi dei vigili del fuoco - eseguiti sulla parete interna dell'atrio - ingresso. I pannelli possono svilupparsi in altezza o in lunghezza ed avere una superficie complessiva di mq. 6,00 - *compenso complessivo* lire 4.000.000.

C) Figura in altorilievo in bronzo raffigurante la protettrice dei vigili del fuoco « S. Barbara » compresi 2 pannelli collocati ai lati per tutta l'altezza del pannello centrale, comprendente i nomi dei caduti - superficie complessiva mq. 6,00 compenso complessivo lire 2.400.000.

D) N. 3 quadri ad olio per ornamento sala rappresentativa - dimensioni minime di cm. 50×70 e massima di cm. 60×80, compresa la cornice - compenso lire 600.000.

Art. 3.

Al concorso potranno partecipare soltanto gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto plastico nella scala non inferiore ad 1/4 rispetto alle dimensioni delle opere da realizzare secondo la descrizione di cui sopra e nella stessa scala un bozzetto grafico che rappresenta l'inquadratura della opera nell'ambiente.

Ciascun bozzetto dovrà portare le seguenti intestazioni:

« Concorso per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte destinata alla decorazione della caserma vigili del fuoco di Messina » (Opera *A*), *B*), *C*), *D*), indicando la lettera che identifica l'opera).

Gli elaborati e l'offerta saranno contrassegnati da un motto; essi dovranno essere accompagnati da un plico sigillato ai lembi contenente le generalità dell'artista concorrente ed il motto prescelto sarà ripetuto anche all'esterno della busta.

Art. 5.

Il plico dovrà contenere una dichiarazione firmata redatta in carta da bollo da L. 500, nella quale l'artista dovrà esplicitamente affermare di avere presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che dovrà essere richiesto all'ufficio del genio civile di Messina.

Art 6.

Nessun compenso e per nessun motivo sarà corrisposto agli artisti non vincitori.

Art. 7.

I bozzetti vincitori rimarranno di proprietà dell'amministrazione; mentre quelli ritenuti non idonei rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, i quali dovranno ritirarli a loro cura e spese entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati.

Art. 8.

La commissione giudicatrice potrà non ritenere meritevole di realizzazione alcun bozzetto presentato e in tal caso l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante un nuovo concorso.

Art. 9.

Agli artisti vincitori sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Il termine per l'esecuzione di ogni opera, sarà stabilito dall'ufficio del genio civile con l'artista vincitore, mentre la penale per ogni giorno di ritardo, sulla esecuzione delle opere, viene stabilita in lire quindicimila.

Art. 11.

L'artista concorrente dovrà dichiarare:

1) di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere;

2) che il prezzo dell'opera cui si riferisce il bozzetto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella lettera di impegno.

Art. 12.

I bozzetti dovranno pervenire, a cura, e spese e rischio dei concorrenti all'ufficio del genio civile di Messina, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli artisti fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'ufficio del genio civile non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 13.

Gli artisti vincitori entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso devono presentare il certificato di cittadinanza italiana.

Art. 14.

I bozzetti verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 15.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3409)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di preside negli istituti professionali per le attività marinare

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori dal personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali per le attività marinare;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti professionali richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a cinque posti di preside negli istituti professionali per le attività marinare.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato o per le attività marinare e degli istituti tecnici industriali o nautici, i quali, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati e siano in possesso di una delle seguenti lauree in materie tecniche: discipline nautiche, ingegneria, fisica, matematica e fisica, scienze fisiche e matematiche;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro che siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera *a*) e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici nautici, ovvero siano stati inclusi in una delle graduatorie previste dal titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici nautici;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali, che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Fermi restando i requisiti di servizio e di laurea specificati alla lettera *a*), possono altresì partecipare al concorso i professori che, pur appartenendo attualmente ad altro ruolo, abbiano precedentemente appartenuto ai ruoli degli insegnanti degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato o per le attività marinare o degli istituti tecnici industriali o nautici, conservando il diritto ad esservi restituiti, nonchè i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di istituti professionali o tecnici, abbiano conservato titoli al passaggio rispettivamente a cattedre di istituti professionali per l'industria e l'artigianato o le attività marinare o di istituti tecnici industriali o nautici.

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto col presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di prima categoria.

Art. 3.

I titoli valutabili, ai fini del concorso di cui al presente decreto, sono i seguenti:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, div. 1ª, entro la mezzanotte del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Della tempestività dell'arrivo della domanda e dei documenti fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di domande e di comunicazioni inerenti al concorso anche se imputabili a fatti di terzi ed a causa di forza maggiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il nome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso;

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestante il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2 lettera *b*), del presente decreto;

6) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, nonchè di attività professionale debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina, o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971
Registro n. 9 *Pubblica istruzione, foglio n.* 106

(3407)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a trentasette posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera *direttiva* dell'amministrazione degli archivi notarili.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1971 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a trentasette posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreti ministeriali 4 ottobre 1968 e 14 maggio 1969.

(3336)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1971

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, con la quale l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso di determinati requisiti;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970, registro n. 10 Sanità, foglio n. 213, con il quale è stata nominata la commissione per il conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità, per l'anno 1971;

Considerato che il dott. Francesco Romanelli, consigliere di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero della sanità, è impossibilitato ad espletare l'incarico conferitogli con il predetto decreto;

Visto il telegramma prot. 815/Sd.7 del 14 gennaio 1971, Istituto superiore di sanità, con il quale è stato designato per l'anno 1971, quale componente della predetta commissione ed in sostituzione del suddetto dott. Romanelli, l'ispettore generale dott. Manfredo Brighenti, del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Manfredo Brighenti, ispettore generale presso il Ministero della sanità, è nominato, quale rappresentante del predetto Ministero, ed in sostituzione del dott. Francesco Romanelli, consigliere di 1ª classe - Ministero della sanità - di cui alle premesse, componente della commissione per il conferimento di borse di studio, presso l'Istituto superiore di sanità, per l'anno 1971.

Resta invariato il disposto del decreto ministeriale, art. 2, in data 7 novembre 1970, di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1971
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 70

(3334)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 11 dell'1-30 novembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 1970, che approva la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1966.

(3335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 07148 del 28 ottobre 1970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1970, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee e sono state dichiarate le vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Vista la nota n. 6927/1831 del 18 marzo 1971, con la quale il sindaco del comune di Parabita ha trasmesso copia fotostatica autenticata della lettera con la quale l'ostetrica Anna Macrì, classificata al secondo posto della graduatoria delle idonee del citato concorso e dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica del comune stesso, ha dichiarato di rinunziare all'assegnazione della condotta;

Ritenuto che occorre provvedere, nei termini di legge, all'assegnazione della condotta resasi vacante per effetto della rinunzia di cui sopra, procedendo all'adozione del provvedimento formale di nomina della candidata idonea che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di detta condotta ostetrica;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Carmela Aloisi, classificata al 3° posto della graduatoria delle idonee del concorso in epigrafe specificato, è dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica del comune di Parabita.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce ed a quello del comune di Parabita.

Lecce, addì 24 marzo 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(3415)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 102755 del 18 giugno 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758 del 7 novembre 1970 con il quale veniva riaperto e prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso e fino al giorno 8 febbraio 1971;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola, relativamente ai posti di medico condotto, essendo scaduto il termine di cui sopra;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9 e 44 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970, successivamente modificato, si compone come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Petris dott. Evandro, vice prefetto della prefettura di Verona;

Trigilio dott. Michelangelo, medico provinciale aggiunto di Verona;

Tantini prof. Emanuele, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di Verona;

Ottaviani dott. Clemente, primario medico dell'Ospedale civile di Bussolengo;

Dindo dott. Fernando, medico condotto.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 23 marzo 1971

(3413) *Il medico provinciale*: FACCHINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 888 in data 28 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2627 in data 30 dicembre 1970, con il quale veniva disposta l'ammissione delle candidate al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 2284 in data 16 novembre 1970, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il verbale dei lavori svolti nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee, formulata dalla predetta commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1969:

1. Pardini Virginia	punti	68,75
2. Ricci Iolanda .	»	67,68
3. Pennucci Concetta	»	65,86
4. Martelli Miranda .	»	63,94
5. Terenzoni Agnese .	»	62,60
6. Silicani Annunziata	»	62,23
7. Pini Ernesta .	»	61,38
8. Tabarani Fantina .	»	58,47
9. Cimoli Fenisia	»	52,61
10. Lazzini Elsa .	»	46,39

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della locale prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Massa, addì 15 marzo 1971

Il medico provinciale: CATASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 524 in data odierna, con il quale si approva la graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguno la idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara alla data del 30 novembre 1969;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935 n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara alla data del 30 novembre 1969 e sono assegnate alle condotte ostetriche dei comuni a fianco di ciascuna indicati:

1) Pardini Virginia - Massa (Bassa Montagna);
2) Ricci Iolanda - Massa (Alta Montagna);
3) Pennucci Concetta - Aulla (consorzio con Podenzana);
4) Martelli Miranda - Mulazzo.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio della locale prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Massa, addì 15 marzo 1971

Il medico provinciale: CATASSI

(3416)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 155 del 28 gennaio 1970, con il quale venne bandito il concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Tolentino;
Visto il decreto n. 1689 del 20 novembre 1970, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto n. 408 del 19 febbraio 1971 di ammissione dei candidati in regola con i documenti di rito;
Visti i verbali e la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei formulati dalla commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visti gli articoli 25 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Quacquarini Primo	punti	78,345	su 120
2. Misericordia Francesco	»	77,217	»
3. Pierucci Costantino	»	71,290	»
4. Tambella Gildo	»	70,237	»
5. Gualdesi Gaetano	»	68,790	»
6. Emiliozzi Mauro	»	64,591	»
7. Mercurio Giuseppe	»	64,111	»
8. Paradisi Sisto	»	63,145	»
9. Picchi Giuseppe	»	62,930	»
10. Griselli Mario	»	58,507	»
11. Pauri Gilberto	»	57,000	»
12. Dell'Aquila Alfredo	»	56,932	»
13. Gattari Corrado	»	55,000	»
14. Parrino Massimo	»	53,000	»
15. Scheiber Ercole	»	52,487	»
16. Attili Attilio	»	52,422	»
17. Pallotta Luigi	»	52,000	»
18. Montanari Cesare	»	51,500	»
19. Tazzioli Luciano	»	51,000	»
20. Spolito Giorgio	»	50,000	»
21. Aliprandi Luigi	»	48,500	»
22. Mastrocola Luigi	»	45,000	»
23. Calitri Vito	»	44,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Tolentino.

Macerata, addì 18 marzo 1971

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 523 del 18 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Tolentino;
Viste le domande dei concorrenti;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il dott. Primo Quacquarini, primo classificato nella graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Tolentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Tolentino.

Macerata, addì 18 marzo 1971

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(3358)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.